

**DRESSER-RAND Italia Srl**

Località Brughiera

16030 TRIBOGNA (Genova) Italia

Telef. +39 0185 938000 Fax +39 0185 938004

P.IVA/C.FISC : 00804610103

Rea di Genova N° 223564 Reg.Imp.GE CF/PI 00804610103

Sese legale e operativa: Loc.Brughiera 16030 Tribog

**R.E.M. Srl**  
**VIA FERRUCCIA 16/A**  
**03010 PATRICA (FR)**

LUOGO DI DESTINAZIONE

COD. FOR. 30.004	<b>ORDINE DI FORNITURA</b>		TRASPORTO A CURA Destinatario	N. DOCUMENTO 18.954	DATA 24/01/2018	PAGINA 1
DESCRIZIONE PAGAMENTO RD 60 GG D.F.F.M.			PORTO Commissa <b>M014</b>			
VALIDITA 60 GG.	IMBALLO Compreso	CONSEGNA 26/01/2018	VALUTA EURO	VS.RIFERIMENTO Vostra offerta via mail del 18/01		

Riga	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	NETTO UNITARIO.	NETTO TOTALE
1		Rich.Acq. N. 54 del 19/01/2018 Rif:cli M014				
2		Assemblaggio alternatori in conto lavorazione presso vostra azienda	n	1,00	300,00	300,00

Totale Ordine : 300,00

*Per quanto non espressamente previsto nel presente Ordine di Acquisto (Oda) si applicheranno esclusivamente le Condizioni Generali di acquisto Siemens allegate al presente Oda*

## Condizioni Generali di acquisto

### 1. Ordine e conferma d'ordine

1.1. Il Cliente ha facoltà di annullare l'ordine nel caso in cui il Fornitore, entro due settimane dalla data di ricevimento, non abbia confermato per iscritto l'accettazione (conferma) dell'ordine stesso.

1.2. Eventuali modifiche, variazioni o aggiunte all'ordine da parte del fornitore, diventeranno parte integrante del contratto solo previa accettazione per iscritto da parte del Cliente. In particolare, il Cliente è vincolato al rispetto dei Termini e Condizioni generali del Fornitore solo qualora questi siano in linea con i Termini e Condizioni generali del Cliente stesso, o a condizione che il Cliente abbia fornito il proprio assenso per iscritto. L'accettazione di prodotti o servizi, nonché i pagamenti, non costituiscono prova di tale assenso.

### 2. Diritti di utilizzo

2.1. Il Fornitore conferisce al Cliente i seguenti diritti non esclusivi, trasferibili, in tutto il mondo e perpetui:

2.1.1. di utilizzare i prodotti e i servizi forniti compresa la relativa documentazione, di integrarli in altri prodotti e di distribuirli in tutto il mondo;

2.1.2. di utilizzare o consentire ad altri di utilizzare il software e la relativa documentazione (di seguito nel testo, collettivamente il "Software") in combinazione con l'installazione, il lancio, il collaudo e la messa in funzione del Software e i prodotti e i servizi;

2.1.3. di concedere in sublicenza il diritto di utilizzo ai sensi dell'art. 2.1.2 anzidetto a società del Gruppo Siemens (intendendosi per tali tutte le società di cui all'art. 2359 del codice civile), ad altri distributori e a clienti finali;

2.1.4. di autorizzare le società del Gruppo Siemens e altri distributori a concedere in sublicenza il diritto di utilizzo ai sensi dell'art. 2.1.2 anzidetta a clienti finali;

2.1.5. di utilizzare il Software per l'integrazione in altri prodotti e di copiare il Software, o di consentire alle società del Gruppo Siemens o altri distributori di utilizzare e copiare il Software;

2.1.6. di distribuire, vendere, noleggiare, affittare, mettere a disposizione per il download o rendere disponibile al pubblico il Software, per es. nel contesto della Fornitura di Servizi Applicativi o in altri contesti, e di copiare il Software nella misura richiesta, fermo restando che il numero di licenze in uso in un dato momento non dovrà superare il numero di licenze acquistate;

2.1.7. di fornire in sublicenza il diritto di utilizzo ai sensi dell'art. 2.1.6 anzidetto alle società del Gruppo Siemens e ad altri distributori.

2.2. In aggiunta ai diritti previsti dall'art. 2.1 di cui sopra, il Cliente, le società del Gruppo Siemens e altri distributori sono autorizzati a consentire ai clienti finali di trasferire licenze del Software.

2.3. Tutte le sublicenze concesse dal Cliente devono tutelare adeguatamente i diritti di proprietà intellettuale del Fornitore legati al Software. Tutte le sublicenze devono pertanto contenere tutte le clausole contrattuali utilizzate dal Cliente per tutelare i propri diritti di proprietà intellettuale.

2.4. Il Fornitore deve informare il Cliente - al più tardi al momento della conferma dell'ordine - se i prodotti e i servizi da fornire contengono "software open source".

Nel contesto della presente clausola, con "Software Open Source" si intende qualsiasi software che venga fornito esente da royalty dal rispettivo conceditore di licenza a qualsiasi utente sulla base di una licenza o di un altro accordo, con il diritto di modificare e/o di distribuire tale software. A titolo esemplificativo e non limitativo, le condizioni Open License comprendono le seguenti licenze: la GNU General Public License (GPL), la GNU Lesser General Public License (LGPL), la Licenza BSD, la Licenza Apache o la Licenza MIT. Qualora i prodotti e servizi forniti dal Fornitore contengano software open source, il Fornitore dovrà fornire al Cliente, al più tardi al momento della conferma dell'ordine, quanto segue:

\* Il codice sorgente del software open source corrispondente, nella misura in cui le condizioni open source applicabili richiedano la divulgazione di tale codice sorgente;

\* Un prospetto di tutti i file open source utilizzati, con riportata la relativa licenza e comprensivo di una copia del testo completo di tale licenza;

\* Una dichiarazione scritta che tramite l'uso previsto del software open source né i prodotti del Fornitore né i prodotti del Cliente saranno soggetti a un "Effetto Copyleft". Nel contesto della presente disposizione, con "Effetto copyleft" si intende che le disposizioni della licenza open source richiedono che parte dei prodotti del Fornitore, così come eventuali prodotti derivati da questi, possano essere distribuiti esclusivamente in conformità ai termini della licenza open source, per es. solo se viene divulgato il codice sorgente.

Qualora il Fornitore comunichi solo dopo la ricezione dell'ordine, che i rispettivi prodotti e servizi contengono software open source, il Cliente avrà diritto ad annullare l'ordine entro 14 giorni dalla ricezione di tale informazione e dalla fornitura di tutte le informazioni contenute nel paragrafo summenzionato.

### 3. Puntualità della consegna e penale per ritardata consegna

3.1. Ai fini di stabilire la tempestività della consegna o della rettifica, il momento esatto in cui la stessa si intende effettuata è la data di ricevimento presso il luogo prestabilito dal Cliente, mentre per consegne che implicano servizi di installazione, messa in esercizio o rettifica, il momento in cui si intende effettuata la consegna è la data di accettazione.

3.2. Qualora si preveda un possibile ritardo nella consegna o nella fornitura o rettifica, il Cliente dovrà essere immediatamente informato e si dovrà adottare una decisione in merito.

3.3. Qualora - in caso di ritardo - il Fornitore non possa provare di non essere responsabile del ritardo, il Cliente potrà addebitare una penale in relazione a ogni giornata lavorativa di ritardo iniziata, per un importo pari allo 0,3%, ma senza superamento del tetto complessivo del 5% del valore totale del contratto, salvo il diritto a richiedere il maggior danno.

Nel caso in cui il Cliente non si sia riservato di applicare la penale al momento dell'accettazione della consegna, dei servizi o della rettifica, la penale in questione potrà comunque essere richiesta fino alla data del pagamento finale.

### 4. Trasferimento del rischio, spedizione e luogo di adempimento, Trasferimento della proprietà

4.1. Per consegne che implicano installazione, messa in esercizio o servizi, il trasferimento del rischio avviene al momento dell'accettazione, mentre per consegne che non implicano installazione o messa in esercizio, il trasferimento del rischio avverrà al momento del ricevimento da parte del Cliente presso il luogo prestabilito.

4.2. Salvo diversamente concordato, i costi di consegna e confezionamento sono a carico del Fornitore. Per prezzi franco fabbrica o franco magazzino del Fornitore, il trasporto deve avvenire in ogni caso al costo più basso possibile, qualora il Cliente non abbia richiesto una particolare modalità di consegna. Eventuali costi supplementari a causa di non conformità ai requisiti di trasporto prestabiliti saranno a carico del Fornitore. Laddove il costo del trasporto sia inteso nel preventivo come gratuito per il destinatario, il Cliente avrà facoltà anche di stabilire la modalità di trasporto. Eventuali costi supplementari derivanti dalla necessità di rispettare il termine di consegna tramite spedizione urgente, sono a carico del Fornitore.

4.3. Ogni consegna deve comprendere una nota di imballaggio o una bolla di consegna con i dettagli del contenuto della spedizione, nonché il numero d'ordine completo. La notifica di invio deve essere inviata immediatamente, recante le identiche informazioni.

4.4. Se il trasporto viene eseguito da un vettore incaricato dal Cliente, il Fornitore informerà il vettore trasmettendo i dati necessari riguardanti le merci pericolose, in conformità ai requisiti di legge.

4.5. Se il Cliente informa il Fornitore che dopo il trasporto iniziale è previsto un altro trasporto, da eseguirsi con modalità di trasporto differente, il Fornitore ottempererà in ogni caso ai relativi requisiti di legge riguardanti le merci pericolose per quanto attiene a tale trasporto in corso.

4.6. Il Fornitore sarà responsabile di tutte le spese e/o i danni sostenuti dal Cliente a causa di un'eventuale violazione degli obblighi stabiliti ai sensi del presente art. 4, salvo qualora il Fornitore non sia responsabile di tale violazione.

4.7. Il trasferimento della proprietà al Cliente, a seconda dei casi, può essere al momento della consegna o all'accettazione da parte del Cliente.

### 5. Fatture

Nelle fatture devono essere riportati dettagliatamente il numero d'ordine e il numero di ogni singola voce. Qualora tali dettagli vengano omessi, le fatture non saranno ritenute pagabili. Eventuali copie di fatture dovranno essere contrassegnate da apposita dicitura "COPIA".

### 6. Pagamento

6.1. Salvo diversamente concordato, i pagamenti saranno esigibili a tutti gli effetti entro il termine di 60 giorni data fattura fine mese. Il periodo per il pagamento ha decorrenza dal momento del completamento di qualsivoglia consegna o servizio e dal momento del ricevimento della fattura correttamente compilata.

6.2. Qualora il Fornitore sia tenuto a fornire prove sui materiali, dati sulle prove o documenti sul controllo della qualità o qualsiasi altra documentazione, ciò costituirà parte integrante dei requisiti di completezza della consegna o dell'esecuzione del servizio. Il cliente potrà esigere uno sconto ulteriore nel caso effettui compensazioni di debito o pagamenti parziali nonostante il riscontro di eventuali vizi e/o difetti.

6.3. Resta inteso che il pagamento non costituisce prova di riconoscimento della conformità della consegna o dei servizi corrispondenti ai sensi del Contratto.

#### 7. Ispezioni al ricevimento

7.1. Il Cliente al momento del ricevimento dovrà immediatamente esaminare se la consegna è conforme al livello di quantità e di tipologia dei prodotti rispetto a quelli ordinati, e se vi sono eventuali danni esterni evidenti, dovuti al trasporto, o altri vizi e/o difetti.

7.2. Se il Cliente scopre eventuali vizi e/o difetti nel corso di tali ispezioni o in un momento successivo, è tenuto a informare in merito a tale difetto il Fornitore.

7.3. Eventuali reclami potranno essere presentati entro un mese dalla consegna di un prodotto o dall'esecuzione di un servizio e, qualora gli eventuali vizi e/o difetti non vengano individuati che all'atto della messa in esercizio, della lavorazione o del primo utilizzo, entro un mese dal loro rilevamento.

7.4. A tal riferimento, il Cliente non avrà altro onere nei confronti del Fornitore, salvo quelli summenzionati di ispezione e di notifica.

#### 8. Garanzie

8.1. Qualora vengano individuati vizi e/o difetti prima o durante il trasferimento del rischio o durante il periodo della garanzia stabilito nell'art. 8.9 o 8.10, il Fornitore dovrà a proprie spese e a discrezione del Cliente rimediare al difetto o prestare nuovamente i servizi, oppure sostituire il prodotto consegnato (= rettifica). Tale disposizione si applica inoltre alle merci consegnate soggette a obbligo di ispezione tramite test campione. La discrezionalità del Cliente sarà esercitata in maniera onesta e ragionevole.

8.2. Qualora il Fornitore non dovesse riuscire a rimediare (per es. tramite riparazione o sostituzione) a un difetto entro un periodo di tempo ragionevole fissato dal Cliente, il Cliente avrà diritto di:

- \* annullare il contratto per intero o in parte senza essere soggetto a qualsivoglia responsabilità per danni; o
- \* richiedere una riduzione nel prezzo; o
- \* provvedere autonomamente all'esecuzione di eventuali riparazioni a spese del Fornitore; o
- \* ottenere la riesecuzione dei servizi o la sostituzione delle consegne o
- \* incaricare altri di provvedervi; e
- \* richiedere il risarcimento danni anziché la prestazione del servizio.

8.3. I diritti del Cliente di cui al precedente art. 8.2 possono essere esercitati immediatamente, senza necessità di fissare un termine per l'adempimento, nel caso in cui sussista da parte del Cliente particolare interesse affinché la rettifica venga eseguita immediatamente, al fine di evitare di incorrere in eventuali responsabilità per ritardo o per altre ragioni di urgenza e non sia ragionevole per il Cliente richiedere al Fornitore di rettificare il difetto entro un congruo periodo di tempo.

8.4. La facoltà di esercizio dei diritti anzidetti viene meno al decorrere di un anno dalla data di notifica del difetto, ma in nessun caso prima della scadenza dei periodi di validità della garanzia.

8.5. Ulteriori e altri e/o più favorevoli diritti previsti dalla legge in favore del Cliente rimangono inalterati.

8.6. Qualora il Fornitore provveda successivamente all'esecuzione del servizio o delle riparazioni, i periodi di garanzia stabiliti negli articoli 8.9 e 8.10 inizieranno a decorrere nuovamente.

8.7. Nonostante il trasferimento del rischio (vedi art. 4.1), i costi e il rischio legati alla rettifica (vedi art. 8.1) sono a carico del Fornitore (ad esempio i costi di restituzione, i costi di trasporto).

8.8. Il periodo di durata della garanzia per vizi e/o difetti è pari a tre anni, salvo qualora non vi siano altre disposizioni di legge che prevedano periodi di tempo più lunghi.

8.9. Il periodo di durata della garanzia per vizi connessi a diritti di proprietà e/o titolarità è pari a cinque anni, salvo qualora non vi siano altre disposizioni di legge che prevedano durate più lunghe.

8.10. Il periodo di validità della garanzia decorre a partire dal trasferimento del rischio (vedi art. 4.1). In caso di consegna in località in cui il Cliente opera al di fuori delle proprie sedi, il periodo di validità della garanzia avrà decorrenza a partire dall'accettazione da parte del cliente finale, ma in ogni caso entro al più tardi un anno dal trasferimento del rischio.

#### 9. Obbligo di verifica di diritti di proprietà/Obbligo di informazione

È essenziale che i prodotti siano forniti liberi da qualsiasi diritto di terzi. Il Fornitore è pertanto tenuto a verificare l'assenza di eventuali diritti di proprietà e/o titolarità di terzi, e a informare il Cliente in merito a possibili conflitti a livello di diritti di proprietà industriale e intellettuale. Eventuali violazioni di tale obbligo sono soggette al normale termine di prescrizione previsto per legge.

#### 10. Subappalto a terzi

Il subappalto a terzi è condizionato all'ottenimento di un consenso scritto del Cliente e, in mancanza, autorizza il Cliente ad annullare il contratto per intero o in parte nonché a richiedere il risarcimento danni.

#### 11. Materiale fornito

11.1. Il materiale fornito dal Cliente resta di proprietà del Cliente stesso e deve essere conservato in magazzino, etichettato come proprietà del Cliente e gestito separatamente a costo zero per il Cliente. L'utilizzo è consentito esclusivamente nell'ambito degli ordini del Cliente. Il Fornitore deve sostituire il materiale in caso di riduzione del valore o di perdita, di cui sia responsabile il Fornitore, anche in caso di semplice negligenza. Ciò vale anche in caso di trasferimento del materiale assegnato.

11.2. Quallsivoglia lavorazione o trasformazione del materiale dovrà avvenire per il Cliente. Il Cliente diventerà immediatamente il proprietario del prodotto nuovo o trasformato. Qualora ciò non sia consentito per motivazioni legali, il Cliente e il Fornitore stabiliscono che il Cliente sarà il proprietario del nuovo prodotto in ogni momento durante la lavorazione o la trasformazione. Il Fornitore dovrà custodire il nuovo prodotto per il Cliente, senza costi supplementari, esercitando in questo modo l'obbligo di diligenza del depositario.

#### 12. Utensili, Modelli, Campioni, Riservatezza, ecc.

12.1. Tutti gli utensili, i modelli, i campioni, i profili, i disegni, le schede di specifiche standard, i modelli per la stampa e i materiali forniti dal Cliente, nonché tutti i materiali da essi derivati, non devono essere messi a disposizione di terzi, né devono essere utilizzati per scopi diversi da quelli contrattualmente stabiliti, salvo previo ottenimento di un consenso scritto del Cliente. Tali materiali dovranno essere tutelati contro accessi o utilizzi senza autorizzazione. Fermo restando eventuali ulteriori diritti spettanti, il Cliente ha facoltà di richiedere che tali materiali gli siano restituiti, nel caso in cui il Fornitore violi tali diritti.

12.2. Il Fornitore dovrà astenersi dal mettere a disposizione di terzi eventuali informazioni ottenute dal Cliente, a meno che tali informazioni non siano già di pubblico dominio o che non siano già state altrimenti ottenute legalmente dal Fornitore. Qualora il Cliente accetti l'eventuale subappalto a terzi, tali terzi dovranno sottoscrivere per iscritto le presenti condizioni.

#### 13. Cessione di diritti

Eventuali cessioni di diritti sono consentite esclusivamente previa approvazione scritta del Cliente. È fatto altresì divieto al Fornitore di cedere a terzi il credito vantato verso Siemens a fronte delle forniture di cui al presente Ordine.

#### 14. Impossibilità di far fronte all'obbligo di pagamento / Insolvenza del Fornitore

Qualora il Fornitore versi in stato di insolvenza, o qualora venga nominato un curatore fallimentare o qualora venga proposta richiesta di avvio di procedura concorsuale, o qualora vengano avviati procedimenti esecutivi in relazione ai beni del Fornitore, il Cliente avrà facoltà di risolvere il contratto e/o eventuali ordini di acquisto emessi ai sensi del Contratto stesso. In caso di risoluzione del contratto, il Cliente potrà continuare a utilizzare le strutture esistenti, le forniture o i servizi già eseguiti dal Fornitore, a fronte del pagamento di un ragionevole corrispettivo.

#### 15. Codice di condotta per i fornitori di Siemens, Sicurezza nella catena di fornitura

15.1. Il Fornitore è tenuto ad adempiere alle leggi vigenti. Nella esecuzione dell'Ordine, il Fornitore dovrà attenersi al rispetto delle regole di comportamento riportate nel "Codice Etico per fornitori Siemens e intermediari terzi" ([www.siemens.it/codiceEticoFornitori](http://www.siemens.it/codiceEticoFornitori)). Il Fornitore, anche ai fini di quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001, è tenuto ad astenersi dal praticare, attivamente o passivamente, direttamente o indirettamente, qualsiasi forma di corruzione, qualsiasi violazione di diritti umani fondamentali di dipendenti o qualsiasi sfruttamento del lavoro minorile. Il Fornitore deve altresì contribuire responsabilmente alla salute e sicurezza dei propri dipendenti; il Fornitore è tenuto ad agire in conformità alle leggi vigenti sull'ambiente e a utilizzare i massimi sforzi per promuovere tale Codice di condotta tra i propri fornitori.

15.2. Il Fornitore afferma e garantisce, a pena di risoluzione dell'Ordine, che tutto il proprio personale destinato allo svolgimento delle prestazioni commissionate da Siemens è e sarà esclusivamente personale regolarmente assunto dal Fornitore mediante contratto di lavoro conforme alle normative vigenti. Il Fornitore si impegna, a pena di risoluzione dell'Ordine, ad informare Siemens della situazione degli adempimenti sopra descritti, fornendo idonea documentazione.

15.3. Il Fornitore garantisce l'osservanza delle norme di sicurezza e antinfortunistiche qualsiasi sia la sede ove l'Ordine viene eseguito. Il Fornitore sarà pertanto obbligato a compiere tutte le azioni necessarie e/o opportune affinché il proprio personale si attenga scrupolosamente alle disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro e ciò anche con riguardo alle attrezzature, ai materiali ed agli impianti che avrà in uso. Il Fornitore, rimossa sin d'ora ogni eccezione, si impegna a tenere Siemens sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa e da qualsiasi conseguente onere, qualsiasi ne sia la causa o il fondamento, avanzata da chiunque abbia a collaborare con il Fornitore medesimo per l'esecuzione di ogni genere di prestazione inerente il presente Ordine.

15.4. Il Fornitore deve provvedere fornendo le necessarie istruzioni organizzative e adottando misure di sicurezza, in riferimento a: sicurezza presso le sedi lavorative, confezionamento e trasporto, partner commerciali, personale e informazioni - al fine di garantire la sicurezza in tutta la catena di fornitura, in conformità alle norme di sicurezza internazionalmente riconosciute (per es. AEO, CTPAT), promosse dal quadro normativo SAFE adottato dall'Organizzazione mondiale delle dogane (WCO). Il Fornitore dovrà tutelare i beni e i servizi forniti al Cliente o forniti a terzi designati dal Cliente contro accessi o manipolazioni non autorizzati. Il Fornitore dovrà impiegare esclusivamente personale affidabile per quei beni e servizi e dovrà obbligare eventuali subfornitori ad adottare misure di sicurezza equivalenti.

15.5. In aggiunta ad altri diritti e rimedi eventualmente spettanti al Cliente, il Cliente potrà risolvere il contratto e/o qualsiasi ordine di acquisto emesso ai sensi dello stesso in caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo 15 da parte del Fornitore. In ogni caso, ammesso che la violazione contrattuale del Fornitore sia rimediabile, il diritto del Cliente di avvalersi di tale clausola di risoluzione è valido se il Fornitore non ha provveduto a rimediare a tale violazione entro un ragionevole periodo di tolleranza concesso e stabilito dal Cliente.

16. Tutela dell'ambiente, Dichiarazioni doganali, Merci pericolose

16.1. Qualora il Fornitore fornisca prodotti, e/o sostanze che figurano nella cosiddetta "Lista delle Sostanze da Dichiarare" ([www.bomcheck.net/suppliers/restricted-and-declarable-substances-list](http://www.bomcheck.net/suppliers/restricted-and-declarable-substances-list)) in vigore al momento dell'ordine o che siano soggetti a restrizioni sulle sostanze imposti per legge e/o a requisiti di invio di informazioni (per es. dichiarazioni REACH, RoHS), il Fornitore dovrà dichiarare tali sostanze nel database BOMcheck ([www.BOMcheck.net](http://www.BOMcheck.net)) entro e non oltre la data della prima consegna dei prodotti. Per quanto riguarda le restrizioni imposte per legge alle sostanze, quanto anzidetto si applica solo alle leggi che sono applicabili presso la sede legale del Fornitore o del Cliente o presso la località di consegna richiesta dal Cliente.

16.2. Qualora la consegna contenga merci che – secondo le normative internazionali – sono classificate come merci pericolose, il Fornitore dovrà informare il Cliente con un modulo concordato tra il Fornitore e il Cliente, ma in nessun caso dopo la data della conferma d'ordine.

17. Regolamenti sull'Export Control e i dati sul commercio internazionale

17.1. Il Fornitore si impegna ad adempiere a tutte le normative in materia di esportazione, export control, dogane ("Normative sul Commercio Internazionale"). Il Fornitore fornirà al Cliente in forma scritta, senza ritardo e comunque entro e non oltre due settimane prima della data di consegna, qualsiasi informazione necessaria al Cliente per adempiere a quanto prescritto dalle Normative sul Commercio Internazionale, applicabili con riferimento alle nazioni da cui deriva l'importazione o verso cui è diretta l'esportazione o la ri-esportazione, in caso di rivendita:

\* l'"Export Control Classification Number" secondo la U.S. Commerce Control List (ECCN); e

\* l'"Export List Number" (allegato 1 del Reg. EU 428/2009 e successive modifiche)

\* applicabili nel caso specifico; e

\* il codice doganale in vigore secondo la classificazione statistica delle merci e la codifica HS (Harmonized System); e

\* il paese di origine (origine non preferenziale); e

\* su richiesta del Cliente: la dichiarazione del Fornitore per l'origine preferenziale (in caso di fornitori Europei) o il certificato preferenziale (in caso di fornitori non Europei).

17.2. Il Fornitore sarà responsabile per qualsiasi spesa e/o danno subita/o dal Cliente a causa di un'eventuale violazione degli obblighi ai sensi della presente sezione

17.1, salvo che il Fornitore non il sia responsabile di tale violazione.

18. Clausola di Riserva

Il Cliente non è obbligato a rispettare il contratto e/o il singolo ordine, se tale adempimento è impedito da eventuali limiti derivanti da restrizioni nazionali e internazionali sul commercio estero o doganali ovvero da embarghi o altre sanzioni, salvo che il Cliente fosse o avrebbe dovuto essere a conoscenza di tali ostacoli al momento della conclusione del contratto e/o singolo ordine.

19. Citazione come Cliente Referenziato

Salvo previa autorizzazione scritta del Cliente, il Fornitore non è autorizzato a citare il Cliente come un cliente referenziato e/o fare riferimento ai prodotti o servizi che il Fornitore ha sviluppato durante l'esecuzione di un ordine per il Cliente.

20. Clausola risolutiva espressa

20.1. Resta tra le Parti inteso che il mancato adempimento da parte del Fornitore anche di uno solo degli obblighi previsti dalle clausole di seguito elencate, costituisce grave inadempimento e legittima il ricorso da parte di Siemens, a propria esclusiva discrezione, al rimedio dell'immediata risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., di ogni specifico Ordine in corso di esecuzione:

2 Diritti di utilizzo; 8 Garanzia; 9 Obbligo di verifica di diritti di proprietà / Obbligo di informazione; 10 Subappalto a terzi; 12 Utensili, Campioni, Riservatezza, ecc.; 15 Codice di condotta per i fornitori di Siemens, Sicurezza nella catena di fornitura; 16 Tutela dell'ambiente, Dichiarazioni Doganali, Merci pericolose; 17 Regolamenti sull'Export Control e i dati sul commercio internazionale.

20.2. Fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva espressa di cui al precedente paragrafo, qualora il Fornitore non adempia alle obbligazioni previste a suo carico nel presente Ordine, Siemens, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffiderà il Fornitore ad adempiere a tali obbligazioni assegnandogli un termine per l'adempimento di 15 gg. o altro termine che Siemens riterrà idoneo, con l'avvertimento che decorso inutilmente tale termine l'Ordine s'intenderà risolto di diritto.

20.3. In ogni caso di inadempimento del Fornitore al presente Ordine o agli Ordini emessi da Siemens in conformità alle medesime, sia o meno tale inadempimento causa di risoluzione dell'Ordine, il Fornitore è obbligato a risarcire e tenere indenne Siemens da tutti i danni patiti e patendi, ivi inclusi i danni derivanti dal pagamento di penali e indennizzi o risarcimenti che Siemens dovesse essere tenuta a riconoscere a Clienti Finali o ad altri terzi.

20.4. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, resta altresì inteso che in qualsiasi ipotesi di risoluzione o di recesso per come disciplinati alla presente clausola o quella precedente:

\* il Fornitore si impegna fin d'ora a tenere Siemens sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa di indennizzo, a qualsiasi titolo avanzata da Clienti finali e/o da personale del Fornitore e/o da chiunque altro terzo;

\* il Fornitore si impegna inderogabilmente a restituire a Siemens, a semplice richiesta di questa, tutti i corrispettivi percepiti per prestazioni contestate con successo dal Cliente Finale di Siemens;

\* il Fornitore si impegna inderogabilmente a restituire a propria cura e spese i materiali di proprietà di Siemens e/o del Cliente Finale di Siemens eventualmente ancora giacenti presso i propri locali;

\* il Fornitore si impegna inderogabilmente a tenere Siemens, a semplice richiesta di questa, sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa per danni, penali, indennizzi, richiesti dal Cliente Finale di Siemens o da

\* qualunque terzo in relazione alle prestazioni eseguite dal Fornitore.

21. Disposizioni finali

Qualora alcune questioni risultino non regolate dalle disposizioni delle presenti Condizioni d'acquisto, trovano applicazione le relative norme di legge in materia.

22. Foro competente e legge applicabile

22.1. La legge applicabile è il diritto sostanziale italiano, con esplicita esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980.

22.2. Per qualsiasi controversia inerente il presente ordine sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Timbro e firma del Fornitore DATA

Ai sensi e per gli effetti degli arti 1341 e 1342 Codice Civile il Fornitore dichiara di aver letto e di approvare specificatamente le seguenti clausole:

1 Ordine e conferma d'ordine; 2 Diritti di utilizzo; 3 Puntualità della consegna e penale per ritardata consegna; 4 Trasferimento del rischio, spedizione e luogo di adempimento, Trasferimento della proprietà; 7 Ispezioni al ricevimento; 8 Garanzie; 9 Obbligo di verifica di diritti di proprietà/Obbligo di informazione; 10 subappalto a terzi; 13 Cessione di diritti; 14 impossibilità di far fronte all'obbligo di pagamento / insolvenza del Fornitore; 15 Codice di condotta per i fornitori di Siemens, Sicurezza nella catena di fornitura; 16 Tutela dell'ambiente, Dichiarazioni Doganali, Merci pericolose; 17 Regolamenti sull'Export Control e i dati sul commercio internazionale; 19 Citazione come cliente referenziato; 20 Clausola risolutiva espressa; 22 Foro competente e legge applicabile.

Timbro e firma del Fornitore      DATA